



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

* * *

RG n. 2/2022

Il giudice designato dott. Gennaro BEATRICE,

SCIogliendo la riserva assunta all'udienza,

VISTO il ricorso contenente la proposta di piano del consumatore *ex art. 12 bis* legge n. 3/2012, depositato in data 8 marzo 2022 dal sig. MOTTA Paolo, nato a Napoli il 17/07/1972, CF MTTPLA72L17F839D, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Liguori;

VISTA la relazione particolareggiata del gestore della crisi dott. Salvatore Antonio Salviati;

VISTE le integrazioni alla proposta di piano del consumatore e alla relazione particolareggiata depositate in data 28 aprile, 2 maggio e 24 maggio 2022, unitamente agli altri documenti richiesti dal giudice;

RILEVATO che l'ultima proposta integrata depositata il 28 aprile 2022, prevede:
1) il pagamento integrale dei crediti in prededuzione, ovvero dell'avv. Claudio Liguori per € 3.310,53 e del gestore della crisi dott. Salvatore Antonio Salviati per € 2.858,00 mediante una quota dell'anticipo del tfr di € 10.000,00; 2) il pagamento integrale del credito privilegiato vantato da Agenzia delle Entrate – Riscossione di € 6.878,96, che sarà soddisfatto per € 3.831,47 mediante la restante quota dell'anticipo del tfr di € 10.000,00, e il restante importo del credito mediante 9 rate (di cui le prime 8 – da 1 a 8 – da € 350,00 e l'ultima – la n. 9 – di € 247,49; 3) il pagamento al 40,20% dei crediti vantati dagli altri creditori, tutti chirografari e, in particolare: a) del credito vantato da MARTE SPV (ex Agos Ducato spa) di € 31.679,30, che sarà soddisfatto per € 12.734,81 mediante 106 rate di importo variabile, di cui al prima – n. 9 – di € 39,96 e le restanti 105 rate – da n. 10 a n. 104 – di € 133,63; b) del credito vantato da FINDOMESTIC Banca spa di € 16.900,00, che sarà soddisfatto per € 6.793,87 mediante 106 rate di importo variabile, di cui al prima – n. 9 – di € 21,32 e le restanti 105 rate – da n. 10 a n. 104 – di € 71,29; c) del credito vantato da SANTANDER CONSUMER BANK Spa di € 16.224,00, che sarà soddisfatto per € 6.522,26 mediante 106 rate di importo variabile, di cui al prima – n. 9 – di € 20,46 e le restanti 105 rate – da n. 10 a n. 104 – di € 68,44; d) del credito vantato da GUBER BANK di € 18.166,63,



che sarà soddisfatto per € 7.302,76 mediante 106 rate di importo variabile, di cui al prima – n. 9 – di € 20,77 e le restanti 105 rate – da n. 10 a n. 104 – di € 76,63;

CONSIDERATO: - che la debitoria complessiva del ricorrente è di € 96.017,42 (compresi i compensi del legale e del gestore della crisi), cui va aggiunto l'importo di € 618,57 (7.497,53 – 6.878,96), derivante dalla differenza tra la seconda e la prima comunicazione di precisazione del credito di Agenzia delle Entrate – maggior importo che va ammesso in quanto non contestato dal debitore che ha solo eccepito l'inammissibilità di una successiva rettifica dell'importo che tuttavia non può essere esclusa fino all'omologa spettando al giudice stabilire l'effettivo ammontare del credito dopo l'instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 12 *bis* co. 3 l. 3/2012 - e che il debitore ricorrente mette a disposizione dei creditori l'attivo costituito dallo stipendio percepito di circa € 1.700,00 netti mensili e l'anticipo del TFR per € 10.000,00 in relazione al quale lo scrivente rilascia il nulla osta alla richiesta al datore di lavoro; - che le spese di sostentamento suo e della propria famiglia (composta da 4 figli, di cui uno economicamente autosufficiente), sono di € 1.448,00 circa mensili;

CONSIDERATO altresì la sola creditrice FINDOMESTIC BANCA Spa si è costituita nel presente procedimento rimettendosi alla decisione del giudice;

RITENUTO che il ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento, intesa come *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (art. 6, co. 2, lett. a) l. n. 3/2012), in quanto il reddito da lavoro disponibile (di circa 1.700,00 euro netti), sia prima sia a maggior ragione dopo il prematuro decesso della moglie (che contributiva con un lavoro part-time), non è sufficiente a pagare le rate dei finanziamenti e nello stesso tempo a pagare le spese di mantenimento della famiglia, anche per l'assenza di altri beni nel patrimonio facilmente liquidabili;

RILEVATO che l'istante ha dichiarato (e non è emerso nulla in contrasto a tali dichiarazioni): a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa; b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* l. 3/2012; c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* l. cit.;

RILEVATO che l'istante, anche a seguito della richiesta di integrazioni, ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;



RILEVATO che la relazione particolareggiata, anche a seguito delle integrazioni richieste dal giudice con provvedimento del 12 marzo 2022, contiene gli elementi di cui all'art. 9 co. 3 *bis* l. cit.;

RILEVATO che il legislatore ha modificato con decorrenza dal 25 dicembre 2020 la l. n. 3/2012, la quale non prevede più che il giudice per poter omologare il piano debba escludere che l'istante abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 *bis*, co. 3) ma richiede quale presupposto di ammissibilità che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 co. 1 *bis*, lett. d *ter*), in tal modo escludendo che la colpa lieve possa essere d'ostacolo all'omologazione del piano;

RITENUTO che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che l'istante abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, tenuto conto sia della necessità di mantenere una famiglia numerosa (composta da ben 4 figli, di cui uno solo economicamente autosufficiente) sia delle condizioni di salute della moglie, affetta da una grave e lunga malattia che l'ha condotta prematuramente alla morte, sia della violazione dei principi di cui all'art. 124 *bis* TUB da parte di tre dei quattro soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio, come accertata dal gestore della crisi, le cui conclusioni non possono non essere condivise, non ravvisandosi errori di calcolo;

RILEVATO che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

RITENUTO che la proposta costituisca un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione (integrale sia pure con un riscadenziamento) e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

RITENUTO in definitiva che il piano del consumatore presentato dal debitore possa essere omologato con contestuale divieto per i creditori aventi causa o titolo anteriore all'omologazione del piano di nuove azioni esecutive individuali ai sensi dell'art. 12 *ter* l. 3/2012;

PQM

OMOLOGA il piano del consumatore come modificato proposto dal ricorrente MOTTA Paolo, sopra identificato;

DISPONE che il debitore istante effettui i pagamenti secondo il prospetto depositato nella relazione particolareggiata depositata il 28 aprile 2022 (pag. 15), sintetizzata in parte motiva, che si ha qui per integralmente riportata e trascritta, ma con l'aumento delle prime dieci rate di € 61,85 (importo da destinare ad



Agenzia delle Entrate Riscossione), in modo da pagare integralmente il debito nei confronti di tale creditore;

DISPONE che eventuali pagamenti effettuati nelle more dell'emanazione del presente provvedimento siano scomputati dalle ultime rate dovute ai creditori in favore dei quali sono stati effettuati i pagamenti;

DISPONE che il professionista attestatore, dott. Salvatore Antonio Salviati, quale gestore della crisi, vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;

DISPONE che il piano, con la relativa integrazione, la relazione particolareggiata depositata il 28 aprile 2022 e il presente provvedimento siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola, a cura della cancelleria;

STABILISCE, in applicazione dell'art. 12 *ter* L. 3/2012, che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né che ad iniziativa dei medesimi creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

DISPONE che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia fatta comunicazione all'attuale datore di lavoro (e futuro se del caso) che dovrà effettuare il pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;

DISPONE il nulla osta all'anticipazione da parte del datore di lavoro della somma di € 10.000,00 a titolo di Trattamento di Fine rapporto o di Fine Servizio;

DISPONE che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia fatta comunicazione al datore di lavoro che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio (per la quota rimanente, detratto l'anticipo) sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare *in primis* al professionista gestore della crisi e comunque sia accreditato su conto corrente bancario che verrà indicato dal gestore;

DISPONE l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché al fine di esercitare i poteri e adempiere agli obblighi di cui all'art. 13 della legge n. 3/2012;

MANDA alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito del Tribunale (come indicato nel quinto punto del dispositivo) e per le comunicazioni alla parte istante e al



dott. Salvatore Antonio Salviati, che avranno cura di comunicare il presente provvedimento ai creditori e alla società datrice di lavoro.

Nola, li 24 settembre 2022

Il giudice

Dott. Gennaro BEATRICE

